



**Proposta di legge n. 66/10^
di iniziativa dei Consiglieri O. Greco e F. Sergio**

**“Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria,
i calabresi nel mondo e le loro comunità”**

Testo licenziato dalla Seconda Commissione

Relazione descrittiva

La presente di Legge si prefigge la razionalizzazione delle azioni a favore dei calabresi nel mondo attraverso l'eliminazione della discrasia creatasi tra la sempre più carente dotazione finanziaria ed il costo complessivo degli interventi previsti dalla stessa legge.

L'intento è quello di raggiungere una corretta redistribuzione della spesa regionale a favore della mobilità dei calabresi che, nonostante i cambiamenti sociali intervenuti, continua ad esistere. In un contesto di crisi economica, finanziaria e sociale, torna a crescere il fenomeno emigratorio e della mobilità delle persone che rivendicano e ricercano un lavoro. L'Italia, oltre che paese di immigrazione, è di nuovo un paese che alimenta significativi flussi di emigrazione giovanile anche se coloro che oggi lasciano la Calabria vivono situazioni diverse da quelle vissute dai loro predecessori. In chi parte c'è una maggiore preparazione scolastica, qualificazione e professionalizzazione. Per venire incontro alle mutate esigenze del fenomeno migratorio è necessario ridurre, concentrare, riorganizzare gli interventi e ripensare i ruoli degli organismi deputati alla rappresentanza delle comunità dei calabresi emigrati, incoraggiare il lavoro in rete delle Associazioni, finalizzare i contributi alla realizzazione di progetti significativi ed investire sui responsabili delle associazioni per l'accoglienza dei nuovi emigrati.

Sul piano operativo, con la presente proposta di modifica, si intende, quindi, introdurre la possibilità, per le associazioni iscritte nell'apposito registro regionale, di accedere a contributi per lo svolgimento di attività d'accoglienza. I nostri connazionali emigrati da tempo e organizzati in comunità stabili, essendo possessori di esperienza, conoscitori delle realtà locali e soprattutto delle difficoltà incontrate, possono contribuire all'integrazione dei nuovi immigrati ed indirettamente al rafforzamento dei rapporti all'interno delle collettività emigrate. Le associazioni iscritte nel registro regionale dell'Emigrazione ampliano il loro ruolo, si svecchiano e diventano organismi accoglienti per la nuova mobilità giovanile, caratterizzata da una richiesta di maggiore flessibilità che implica il fare rete e la creazione di nuove forme di collaborazione anche economiche sul territorio dalle quali, non va escluso, potrebbero generarsi importanti ritorni economici. Da qui l'idea dell'introduzione della videoconferenza per svolgere le riunioni del Comitato Direttivo della Consulta (art. 13 comma 11 della presente proposta di legge) al fine di applicare da un lato innovazione tecnologica ed ottenere dall'altro un notevole risparmio per la Regione Calabria che, ad esempio, fino ad oggi inviava alle associazioni iscritte lettere raccomandate estere per qualsiasi comunicazione.

Di conseguenza, vengono riviste le modalità di concessione ed erogazione di contributi alle associazioni con l'abolizione del contributo fino a euro mille per le spese di funzionamento a favore dell'introduzione della contribuzione, fino al 50% della spesa documentata (e per un importo massimo di Euro 2.500,00), per attività e progetti sociali, culturali, informativi, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti (art. 11 comma 6). Viene, pertanto, introdotta una selezione più rigida nell'erogazione dei contributi creando meno spesa, non più erogati "a pioggia", ma bensì dietro apposita verifica preventiva (sempre nei limiti delle risorse disponibili già allocate nel capitolo di riferimento) finanziando iniziative ritenute assolutamente meritevoli e da cui potrebbero derivare benefici per la Regione Calabria, in termini di immagine ed anche economici. Le domande di contributo, infatti, inerenti le attività da svolgersi nell'anno solare di riferimento, debitamente documentate, devono pervenire al competente ufficio entro il 31 dicembre dell'anno antecedente per le manifestazioni che si svolgono nel primo semestre ed entro il 30 giugno per le manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre, devono essere corredate, a pena di esclusione d'ufficio, dalla seguente documentazione: programma delle attività per le quali si richiede il contributo; bilancio preventivo comprensivo di entrate e spese, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o federazione, contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statuari.

Viene dato il giusto risalto alle iniziative a favore dei giovani calabresi residenti all'estero con particolare riguardo allo studio dell'italiano, della formazione specialistica post universitaria e della diffusione della cultura, privilegiando anche la comunicazione e l'informazione attraverso un portale web dedicato alle politiche regionali per l'emigrazione e all'incontro telematico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia e all'Estero (art. 8 della presente proposta di legge).

L'obiettivo di riequilibrio tra dotazione finanziaria e spesa implica necessariamente una modifica nella composizione della *Consulta regionale dei calabresi all'estero*. Viene, a tal proposito, introdotta una riduzione del numero dei componenti che, oltre a rendere l'organo consultivo della Regione più snello, consente uno svolgimento dei lavori più razionale ed efficace e soprattutto porta ad un importante taglio dei costi concernenti le assemblee annuali. La nuova composizione, se si escludono il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, passa da cinquantasette a quarantanove unità con una seppur minima riduzione dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, e con l'introduzione di importanti novità quali la nomina di 15 giovani residenti all'estero (art. 12 della presente proposta di legge).

Razionale è anche la scelta di ridefinire il ruolo dei consultori, ampliando, ove occorra, la loro competenza territoriale ad altri paesi sprovvisti di rappresentanza.

La disponibilità, la trasmissione e la fruibilità dell'informazione vengono privilegiate in modalità digitale, attraverso la pagina web "Calabresi nel mondo", dedicata alle politiche regionali per l'emigrazione e all'incontro telematico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia e all'Estero ed i loro discendenti, accessibile dall'home page del portale www.regione.calabria.it.

Sempre operando in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità, viene agevolato il raccordo tra l'Ufficio Emigrazione e gli Uffici Culturali, Turistici e di Cooperazione Internazionale della Giunta, inserendo in più parti del testo della legge la locuzione "...la Giunta regionale tramite gli assessorati competenti e sentita la Consulta dei calabresi nel mondo...". Ciò al fine di creare una sinergia tra l'Ufficio Emigrazione della Regione Calabria e gli altri dipartimenti, onde poter lavorare di concerto, intercettando e sfruttando le potenzialità contenute nella programmazione comunitaria; verificando anche la possibilità di finanziare progetti ritenuti meritevoli per le associazioni dei calabresi nel mondo, utilizzando pertanto anche fondi di altri dipartimenti, nelle materie di riferimento che possano interessare il settore emigrazione (come ad esempio, cultura, turismo, internazionalizzazione), perseguendo l'obiettivo comune di un ritorno di immagine ed anche economico nei confronti della Calabria e dei calabresi che vivono all'estero. Con la presente proposta di legge si vuole anche attribuire un nuovo ruolo all'Ufficio Emigrazione, che deve svolgere una azione di raccordo tra i vari dipartimenti. L'Ufficio Emigrazione deve, dunque, essere non solo un ufficio che eroga contributi alle associazioni e fondazioni all'estero iscritte presso l'albo regionale, ma anche di coordinamento delle politiche regionali a favore dell'emigrazione, in grado di sfruttare le sinergie createsi con i dipartimenti che usufruiscono di fondi comunitari (cultura, turismo, internazionalizzazione, politiche sociali, agricoltura ecc.), in modo da indirizzare, consigliare, informare le associazioni iscritte all'albo (anche via web o posta elettronica) su iniziative, bandi, progetti alle quali partecipare.

La riconoscenza a quei calabresi che hanno onorato la Calabria nel mondo, viene provata attraverso il conferimento di attestati di benemerenzza da consegnare ai premiati durante l'istituita *Giornata dell'Accoglienza* che sostituisce l'ormai anacronistica *Giornata dell'Emigrante* (art. 9 della presente proposta di legge), senza aumentare alcun costo rispetto al passato.

Per dare maggior risalto all'attenzione che si vuole riservare ai nostri correghionali sparsi in tutto il mondo viene istituita la figura dell'*Ambasciatore dei Calabresi nel mondo*, persona scelta quale rappresentante della Calabria per il prestigio di cui gode, la notorietà, il riconosciuto talento, la capacità di creare collaborazione e di mobilitare risorse, che svolge la propria attività a titolo gratuito, pertanto, senza gravare sul bilancio regionale (art. 10 della presente proposta di legge).

Non ultimo, si è passati all'uso di una nuova terminologia che contempla 'i Calabresi nel mondo' e non "gli Emigrati" definizione, la prima, più consona ad un mondo globalizzato.

In conclusione, la ratio della presente modifica è di rendere produttiva la spesa affrontata con i fondi in dotazione, riducendo da un lato alcuni costi (con la previsione della riduzione dei membri della consulta, l'eliminazione di contributi per spese di funzionamento, riduzione di spese per comunicazioni con le associazioni, ecc.), e attraverso un'organica e razionale redistribuzione degli incentivi lungo un percorso di rinnovamento legato alle mutate esigenze di mobilità dei calabresi di oggi.

Relazione tecnico finanziaria

La presente legge è totalmente finanziata dall'abrogazione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa che si riepilogano nel quadro che segue.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo “Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità”

Quantificazione oneri finanziari

La presente legge implica un impatto finanziario secondo quanto recato nelle Tabelle “Oneri finanziari esercizio 2018/2019”. Gli importi riferiti ad ogni singola voce sono riferiti a stime effettuate sulla base di valutazioni comparative e/o in base ad indagini di mercato vigenti.

Per la quantificazione degli oneri finanziari si è preso come parametro di riferimento anche gli interventi realizzati dalla Regione negli scorsi anni secondo le informazioni ed i dati in possesso del dipartimento Emigrazione della Regione Calabria suggerite ed in particolare:

- per la quantificazione degli oneri di cui agli **articoli 4, 5, 6, 7, 8**, si è fatto riferimento ai contributi/convenzioni erogate dalla Giunta regionale della Calabria negli anni 2014/2015/2016 ai sensi della L.R. 54/2012, applicando il parametro della spesa storica di circa 65.000 euro annui. Pertanto, considerando congrua la dotazione finanziaria di un totale di 300.000,00 euro, è possibile sovvenzionare quanto meno lo stesso numero di iniziative simili già realizzate per gli anni precedenti, affiancandole alle nuove misure previste dalla presente proposta per un totale di € 135.000,00. Riguardo alle richieste delle provvidenze socio assistenziali (**Art. 4, comma 1 lett a) e b)**) pervenute al dipartimento Emigrazione negli anni 2015 e 2016 sono state rispettivamente di n. 4 e n. 7, con un trend in leggera crescita rispetto al passato ma in ogni caso contenuto. Tenendo conto anche che il fenomeno migratorio da un lato è in aumento, ma dall'altro è sempre meno frequente il fenomeno del rientro in Italia dei Calabresi nel mondo. Ciò perché le nuove generazioni (siamo ormai alla terza generazione) dei calabresi già emigrati nel corso dei decenni scorsi sono ormai cittadini esteri stabilizzati e non hanno alcun interesse per il rientro in Italia. Accade, infatti, che le richieste di provvidenze socio assistenziali, sempre in numeri limitati, riguardino più che altro richieste per il rientro di salme. In ogni caso, la liquidazione delle provvidenze di cui all'Art. 4 comma 1 lett. a) e b), avviene nei limiti della disponibilità di bilancio e in base all'ordine cronologico delle richieste pervenute presso il Dipartimento regionale competente in materia. Riguardo gli assegni e borse di studio in favore dei calabresi nel mondo per la frequenza, nella Regione, di scuole di istruzione superiore e di corsi universitari e di specializzazione post-universitaria (previste all'**Art. 5 comma 1**), si precisa che la spesa prevista, sempre nei limiti della disponibilità di bilancio, è pari a circa **Euro 18.000** prevedendo un costo di circa Euro 1.200 per ogni studente, considerando un numero di almeno 15 studenti. Riguardo le iniziative di scambi scientifici e culturali di studenti e docenti (previste all'**Art. 5 comma 3**) nell'ambito di convenzioni e/o accordi internazionali fra le istituzioni scolastiche e universitarie della Calabria e le omologhe esistenti all'estero, dove vi sia una consistente presenza di calabresi nel mondo, si precisa che la spesa prevista, nei limiti della disponibilità di bilancio, è di circa Euro 18.000 prevedendo un costo di circa Euro 1.200 per ogni studente / docente, considerando un numero di almeno 15 studenti / docenti. Riguardo i corsi di recupero (previsti all'**Art. 5 comma 4 lett. a)**) per agevolare l'inserimento scolastico dei rimpatriati, si prevede una spesa, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di circa Euro 18.000 prevedendo un costo di circa Euro 1.200 per ogni studente, considerando un numero di almeno 15 studenti. Riguardo i corsi di lingua e cultura italiana (previsti all'**Art. 5 comma 4 lett. b)**), realizzati in convenzione presso università calabresi, per agevolare l'inserimento scolastico dei rimpatriati, questi hanno avuto un costo nell'anno 2017 di Euro 17.625. Vi è stato un costo di Euro 1.175 per ogni studente pari a un numero

di 15 studenti per un corso di 30 giorni. Infatti il costo mensile del corso è di Euro 325,00; Euro 250,00 per il costo mensile di una camera doppia (eventuali richieste di camere singole saranno a carico dei richiedenti); Euro 500,00 per il costo mensile del vitto per ogni singolo allievo; Euro 100,00 per materiale didattico per ogni allievo. Per la gestione del vitto e dell'alloggio viene affidato ad ogni studente un voucher di Euro 750,00 che deve essere dagli stessi rendicontato. A ciò si aggiunge un costo stimato in Euro 3.750,00 per spese amministrative e di coordinamento generali per l'organizzazione del corso (ad es. materiali vari, brochure, costi per visite didattiche ecc). Riguardo invece alle iniziative e attività culturali e promozionali dirette a conservare e tutelare fra le comunità calabresi nel mondo il valore dell'identità del paese d'origine e a rinsaldare i rapporti con la Calabria, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale della Calabria (**Art. 6 commi 1 e 4**), la Regione organizza dei corsi di "Cultura e tradizioni della Calabria" presso le università calabresi convenzionate. Nell'anno 2017 è stato organizzato un corso della durata di 15 giorni, per 15 studenti, per un costo di Euro 10.875. Vi è stato un costo di Euro 725 per ogni studente pari a un numero di 15 studenti per un corso di 15 giorni. Infatti il costo mensile del corso è di Euro 250,00; Euro 125,00 per il costo mensile di una camera doppia (eventuali richieste di camere singole saranno a carico dei richiedenti); Euro 250,00 per il costo mensile del vitto per ogni singolo allievo; Euro 100,00 per materiale didattico per ogni allievo. Per la gestione del vitto e dell'alloggio viene affidato ad ogni studente un voucher di Euro 375,00 che deve essere dagli stessi rendicontato. A ciò si aggiunge un costo stimato in Euro 3.750,00 per spese amministrative e di coordinamento generali per l'organizzazione del corso (ad es. materiali vari, brochure, costi per visite didattiche ecc). Si precisa che le iniziative di cui agli **Art. 6 comma 2 e Art 7** non comportano nuovi o maggiori oneri, poiché le stesse vengono effettuate nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e agricolo, all'internazionalizzazione e agli investimenti produttivi. Riguardo l'**Art 8**, si precisa che la realizzazione di una sezione dedicata all'emigrazione all'interno dell'attuale portale della Regione è effettuata con le risorse umane e strumentali interne, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. In ogni caso si rileva che ai sensi dell'art. 19 della presente legge, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il piano degli interventi per l'anno successivo. Il piano individua e definisce le priorità di intervento, il conseguente riparto della spesa ed i criteri di attuazione. Peraltro prima della sua approvazione in Giunta regionale, la proposta di deliberazione concernente il piano, deve necessariamente acquisire il prescritto ulteriore e preventivo parere finanziario del Dipartimento Bilancio. La copertura finanziaria per gli Artt. 4, 5, 6 è assicurata dalle risorse allocate al Programma 12.08 capitolo U62010616, che presenta la necessaria disponibilità, e comunque sempre nei limiti della disponibilità di bilancio.

- Occorre altresì precisare che l'istituzione della Giornata dell'accoglienza di cui **all'art. 9** della proposta in sostituzione della Giornata dell'emigrante (art. 14 l.r. 54/2012), per una spesa complessiva prevista pari a 10.000 euro trova la relativa copertura finanziaria nel Programma 12.08 capitolo U62010616 spese per il funzionamento della consulta dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità, e comunque nei limiti delle risorse disponibili. La quantificazione è stata effettuata sulla base di valutazioni comparative e/o in base ad indagini di mercato vigenti, stimando una spesa di circa Euro 6.000 per spese di pubblicità, riconoscimenti, gadget, agenzie hostess ecc, Euro 4.000,00 per eventuali rinfreschi.
- La quantificazione degli oneri di cui **all'articolo 11, co. 6** è stata condotta mediante l'applicazione del metodo della fissazione di un tetto di spesa: in particolare, definito in 2.500 euro l'importo massimo di un contributo concedibile alle associazioni per lo svolgimento delle iniziative elencate alla lettera e) dell'articolo 11 della proposta, è considerata congrua la dotazione finanziaria di 40.000 euro, al fine di garantire la realizzazione di circa 15 progetti ogni anno, e trova la relativa copertura finanziaria nel Programma 12.08 capitolo U62010616. Secondo i dati forniti dal dipartimento emigrazione, il numero di richieste negli anni 2015 e 2016 è stato, rispettivamente, di n. 31 e n. 17, con un dato in consistente diminuzione. A tal proposito si precisa che la non previsione di un numero minimo di iscritti alle associazioni che possono usufruire dei contributi regionali, non aumenta automaticamente il numero dei potenziali beneficiari di detti contributi poiché viene introdotta una selezione più rigida nell'erogazione dei contributi creando meno spesa, non più erogati "a pioggia",

ma bensì dietro apposita verifica preventiva (sempre nei limiti delle risorse disponibili già allocate nel capitolo di riferimento) finanziando iniziative ritenute assolutamente meritevoli e da cui potrebbero derivare benefici per la Regione Calabria, in termini di immagine ed anche economici; avendo inserito nell'articolo che i contributi vengono concessi "per attività e progetti sociali, culturali, informativi, formativi e promozionali **riconosciuti qualificanti**".

- Per la quantificazione degli oneri di **cui all'articolo 19 commi 1 e 2** si è fatto riferimento alla ipotesi di dotazione finanziaria a supporto del Piano interventi 2016 di cui alla deliberazione di giunta regionale 429/2016. Secondo i dati forniti dal dipartimento emigrazione, per la riunione 2016 della Consulta la spesa è stata di € 120.000,00 per l'organizzazione e € 30.000,00 quale rimborso spese di viaggio per 49 Consulitori e n. 9 esperti di cui all'art. 13 comma 13. Pertanto, le priorità individuate comportano un impegno di spesa di euro 150.000, e trovano la relativa copertura finanziaria nel Programma 12.08 capitolo U62010616. Si precisa che il numero dei componenti della Consulta è sempre pari a 49 Consulitori e massimo 9/10 esperti. Al presidente della Giunta è riservata la facoltà di modificare/ sostituire i membri della Consulta (ad esempio se un membro della Consulta raccoglie due assenze ingiustificate ecc.) ma non di modificare il numero dei componenti.

Riguardo infine gli artt. 1, 2, 3, 10, 11 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,22,23 questi non creano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale avendo solo carattere ordinamentale e/o procedurale.

Oneri finanziari per il triennio 2018-2020

Articolo	Descrizione della spesa	Spesa corrente © o di Investimento (I)	Spesa annuale (A) o pluriennale (P)	Importo anno 2017	Importo Anno 2018	Importo Anno 2019
Art 4 comma 1 lett. a)	Provvidenze socio-assistenziali concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie di trasloco per sé e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria, nella misura massima di euro 1.000.00	C	P	0,00	5.000 €	5.000 €
Art 4 comma 1 lett. b)	Provvidenze socio-assistenziali concorso alle spese per il trasporto delle salme dei calabresi nel mondo deceduti all'estero e dei loro familiari nella misura massima di euro 1.000,00 per rientri dai paesi europei e di euro 2.000,00 per rientri dai paesi extra europei	C	P	0,00	5.000 €	5.000 €

Art 5 comma 1	Assegni e borse di studio	C	P	0,00€	18.000 €	18.000 €
Art. 5 comma 3	Convenzioni e accordi internazionali	C	P	0,00	18.000 €	18.000 €
Art 5 comma 4 lett. a	Inserimento scolastico – Corsi recupero	C	P	0,00	18.000 €	18.000 €
Art 5 comma 4 lett. b	Inserimento scolastico – Corsi lingua e cultura italiana	C	P	0,00	21.375 €	21.375 €
Art. 6 commi 1 e 4	Attività culturali e promozionali	C	P	0,00	14.625 €	14.625 €
Art. 9	Giornata dell'accoglienza	C	P	0,00	10.000 €	10.000 €
Art. 11, co.6	contributi per attività e progetti sociali, culturali, informativi, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti, fino al 50% della spesa documentata e fino ad un importo massimo di euro 2.500,00	C	P	0,00	40.000 €	40.000 €
Art. 19 commi 1 e 2	Spese per funzionamento della consulta	C	P	0,00	150.000 €	150.000 €

Per gli interventi previsti dalla presente Legge e per ogni attività o azioni che la Regione ritiene utile attivare (il cui ammontare previsto della spesa corrispondente è determinato nelle tabelle precedenti) è assicurata congrua copertura mediante l'utilizzo delle risorse allocate al Programma 12.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo che presenta la necessaria disponibilità.

In ogni caso si ribadisce che ai sensi dell'art. 18 comma 1 della presente legge, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il piano degli interventi per l'anno successivo. Il piano individua e definisce le priorità di intervento, il conseguente riparto della spesa ed i criteri di attuazione. Peraltro prima della sua approvazione in Giunta regionale, la proposta di deliberazione concernente il piano, deve necessariamente acquisire il prescritto ulteriore e preventivo parere finanziario del Dipartimento Bilancio.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati nel limite massimo di euro 300.000,00 annui per le annualità 2018 e 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse allocate al

Programma 12.08, dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

Copertura finanziaria

Si è provveduto a fornire i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della norma finanziaria di cui all'art. 20 della presente legge "anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime". L'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare nel Bilancio di previsione 2017-2019 per le annualità 2018-2020, di cui alla legge regionale 44/2016 della Regione Calabria, per le finalità già indicate nelle disposizioni della presente legge, sono allocate al Programma 12.08, finalizzata alle spese di cui alla l.r 54/2012 - Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo.

Pertanto, si indicano, quali coperture finanziarie per la presente proposta di Legge, l'utilizzo delle risorse allocate nella Missione 12, Programma 12.08, dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, determinati nel limite massimo di euro 300.000,00 per le annualità 2018 e 2019, che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

Capitoli	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
capitoli U6201061601, U6201061602, U6201061603, U6201061604 "Spese per l'attuazione della legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 in materia di relazioni tra regione Calabria e comunità calabresi nel mondo"	0	300.000 €	300.000 €	600.000 €
Totale	0	300.000 €	300.000 €	600.000 €

Segue articolato della proposta di legge.

Proposta di legge “*Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità*”

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge organica contiene i principi e le disposizioni in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i Calabresi nel mondo e le loro comunità.
2. Le leggi della Regione Calabria non possono introdurre abrogazioni, modificazioni e deroghe alla presente legge organica se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nell’ambito delle finalità fissate dallo statuto in ordine agli obiettivi economici e sociali e nei limiti stabiliti dalla Costituzione in relazione all’attività internazionale, opera per incrementare e valorizzare le relazioni con i calabresi nel mondo.
2. La Regione Calabria interviene, altresì, a favore dei calabresi nel mondo che intendono rientrare definitivamente in Calabria, agevolandone il reinserimento sociale.
3. La Regione Calabria promuove e sostiene:
 - a) iniziative di collaborazione istituzionale negli stati di residenza dei calabresi nel mondo;
 - b) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento a quella calabrese, quale strumento per la conservazione dell’identità culturale della terra d’origine;
 - c) attività di informazione e comunicazione sulla realtà storica, economica, sociale, turistica e culturale della Regione, nonché sulla legislazione regionale concernente i calabresi nel mondo;
 - d) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei corregionali residenti all’estero e delle loro famiglie, valorizzando l’associazionismo fra i calabresi nel mondo;
 - e) interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali dei calabresi che rimpatriano;
 - f) iniziative degli Enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all’estero che operano a favore dei calabresi nel mondo nei paesi ospitanti.

TITOLO II

Interventi e provvidenze

Art. 3

(Destinatari degli interventi)

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:
 - a) i nati in Calabria, le loro famiglie ed i loro discendenti entro il 3° grado, di seguito definiti “Calabresi nel mondo”, che si trovino stabilmente all’estero o in altre regioni d’Italia;

- b) i Calabresi nel mondo, le loro famiglie che rientrino definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all'estero o in altre regioni d'Italia non inferiore a cinque anni consecutivi, e che siano rientrati nella Regione da non più di due anni.
2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani.
 3. Non sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane, distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

Art. 4

(Provvidenze socio-assistenziali)

1. Ai Calabresi nel mondo di cui all'art. 3, che si trovino in stato di comprovato bisogno e necessità sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:
 - a) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie di trasloco per sé e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria, nella misura massima di euro 1.000,00;
 - b) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei calabresi nel mondo deceduti all'estero e dei loro familiari nella misura massima di euro 1.000,00 per rientri dai paesi europei e di euro 2.000,00 per rientri dai paesi extra europei.
2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui alla lett. a) del presente articolo sono presentate dai soggetti di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) al comune di residenza che provvede alla relativa istruttoria, accertando la sussistenza delle condizioni necessarie all'erogazione del contributo.
3. La Regione accredita ai comuni che ne fanno richiesta le somme necessarie per la liquidazione delle provvidenze, nei limiti della disponibilità di bilancio e in base all'ordine cronologico delle richieste pervenute presso il Dipartimento regionale competente in materia.

Art. 5

(Assegni e borse di studio – Convenzioni e accordi internazionali – Inserimento scolastico)

1. La Giunta Regionale, tramite gli assessorati competenti e sentita la Consulta dei calabresi nel mondo di cui all'art. 13 della presente legge, istituisce assegni e borse di studio in favore dei calabresi nel mondo per la frequenza, nella Regione, di scuole di istruzione superiore e di corsi universitari e di specializzazione post-universitaria.
2. La Giunta Regionale stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 1 e sempre nei limiti della disponibilità di bilancio.
3. Nel rispetto della normativa statale, la Regione può erogare contributi, nei limiti della disponibilità di bilancio, nell'ambito di convenzioni e accordi internazionali fra le istituzioni scolastiche e universitarie della Calabria e le omologhe esistenti all'estero, dove risiedono significative comunità di calabresi nel mondo per la realizzazione di iniziative di scambi scientifici e culturali di studenti e docenti.
4. Per agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo dei rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali ed europei e con gli enti locali, istituti ed organizzazioni che operano nel settore scolastico e in quello dei calabresi nel mondo, organizza:
 - a) corsi di recupero linguistico;
 - b) corsi di lingua e cultura italiana.

Art. 6

(Attività culturali e promozionali)

1. La Regione, sentita la Consulta dei Calabresi nel Mondo di cui all'art. 12 della presente legge, favorisce, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e all'internazionalizzazione, iniziative e attività culturali e promozionali dirette a conservare e tutelare fra le comunità calabresi nel mondo il valore dell'identità del paese d'origine e a rinsaldare i rapporti con la Calabria.
2. La Regione favorisce, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e all'internazionalizzazione, attraverso lo scambio di competenze professionali ed imprenditoriali, i rapporti economici ed occupazionali tra la Calabria ed i paesi sede delle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 11 della presente legge.
3. Tali iniziative possono essere assunte anche in cooperazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura, associazioni dei calabresi nel mondo e altre istituzioni culturali.
4. A tal fine la Regione promuove e favorisce, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e all'internazionalizzazione, la realizzazione, nei paesi di emigrazione, di iniziative a favore della collettività di origine calabrese, con particolare riguardo ai giovani discendenti di età non superiore a 32 anni, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale della Calabria.

Art. 7

(Turismo e Investimenti produttivi)

1. Nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e agricolo, all'internazionalizzazione e agli investimenti produttivi, la Regione mira:
 - a) a promuovere l'offerta turistica e quella dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei calabresi nel mondo, nonché a stimolare l'interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria;
 - b) con il coinvolgimento attivo delle associazioni di cui all'art. 11, a favorire un rinnovato interesse, specie da parte delle nuove generazioni, alla scoperta del patrimonio turistico, culturale, artistico e naturale della terra d'origine;
 - c) a far conoscere l'offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei calabresi nel mondo, nonché a stimolare l'interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria;
 - d) a far conoscere ai calabresi nel mondo le nuove opportunità che si presentano in Calabria per l'effettuazione di investimenti nel campo dell'economia, della cultura e del turismo;
 - e) d'intesa con le autorità locali e nel rispetto della normativa statale, a stipulare accordi con Paesi, enti, organismi esteri finalizzati allo sviluppo dei rapporti economici, culturali e turistici.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono portate a conoscenza dei componenti della Consulta regionale dei calabresi del Mondo.

Art. 8

(Informazione)

1. La Regione, ritenendo l'informazione e la comunicazione mezzo fondamentale per alimentare e mantenere vivo il rapporto dei calabresi nel mondo con la realtà regionale, provvede alla realizzazione di una sezione del portale web regionale dedicata alle politiche regionali per i calabresi nel mondo, accessibile dall'home page del portale www.regione.calabria.it, senza alcun onere aggiuntivo.
2. La sezione è dedicata all'informazione sulle politiche regionali in tema di emigrazione e allo scambio e divulgazione di informazioni.

Art. 9

(Giornata dell'accoglienza)

1. È istituita, con cadenza annuale, la giornata dell'accoglienza da tenersi in concomitanza della riunione della Consulta.
2. In occasione della Giornata dell'accoglienza, il Presidente della Giunta regionale conferisce attestati di benemerita a cittadini illustri di origine calabrese che hanno operato nel mondo onorando il nome della Calabria.

Art. 10

(Ambasciatore dei Calabresi nel Mondo)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Consulta, nomina l'Ambasciatore dei Calabresi nel Mondo, scelto per il prestigio di cui gode, la notorietà, il riconosciuto talento, la capacità di creare collaborazione e di mobilitare risorse.
2. L'Ambasciatore dei Calabresi nel Mondo rappresenta l'immagine della Regione Calabria nel mondo.
3. L'incarico è svolto, per la durata di un anno, a titolo gratuito senza alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni legate all'incarico.

TITOLO III

Associazionismo

Art. 11

(Associazionismo – Registro delle associazioni e federazioni)

1. La Regione riconosce le associazioni di calabresi nel mondo che svolgono attività culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuità e senza fini di lucro.
2. Le singole associazioni di calabresi nel mondo possono costituirsi in federazioni. La federazione ha estensione nazionale e svolge azioni di coordinamento.
3. Presso l'ufficio competente è istituito il Registro delle associazioni e federazioni, di cui ai commi 1 e 2. Il Registro può essere articolato in sezioni distinte per categoria.
4. Il Registro di cui al comma 3 è soggetto a revisioni biennali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione. All'uopo, associazioni e federazioni iscritte, presentano ogni due anni all'ufficio competente gli aggiornamenti della documentazione già presentata in fase di iscrizione.
5. Le federazioni e le associazioni, a domanda, sono iscritte al Registro. La domanda d'iscrizione deve essere corredata da:
 - a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) indicazione dell'organismo direttivo, del presidente o legale rappresentante e della sede;
 - c) copia autenticata dell'estratto libro soci.
6. Le federazioni e le associazioni, ciascuna nell'ambito territoriale di propria competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi nel mondo di concerto con i propri rappresentanti nella Consulta regionale di cui all'articolo 12, secondo le modalità di cui all'articolo 13. Ad esse possono essere concessi contributi per attività e progetti sociali, culturali, informativi, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti, fino al 50% della spesa documentata e fino ad un importo massimo di euro 2.500,00, e comunque nei limiti della disponibilità di bilancio.
7. Le domande di contributo inerenti le attività da svolgersi nell'anno solare di riferimento, debitamente documentate, devono pervenire al competente ufficio entro il 31 dicembre dell'anno antecedente per le manifestazioni che si svolgono nel primo semestre ed entro il 30 giugno per le manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre.

8. Le domande devono essere corredate, a pena di esclusione d'ufficio, dalla seguente documentazione:
 - a) programma delle attività per le quali si richiede il contributo;
 - b) bilancio preventivo comprensivo di entrate e spese, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o federazione, contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari.
9. Le spese relative ai contributi erogati sono rendicontate con idonea documentazione giustificativa in originale.

TITOLO IV

Organismi

Art. 12

(Consulta regionale dei calabresi nel mondo)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale dei calabresi nel mondo.
2. La Consulta regionale dei calabresi nel mondo è organo consultivo e propositivo della Regione Calabria. È composta da:
 - a) il presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
 - b) un rappresentante segnalato dalle Associazioni con sede in Calabria, iscritte nel registro di cui all'art.11;
 - c) tre rappresentanti, di cui uno di età inferiore ai 30 anni, segnalati dalle Associazioni con sede nel territorio italiano, esclusa la Calabria, ed iscritte nel registro di cui all'art. 11;
 - d) trenta cittadini calabresi residenti all'estero, segnalati dalle Associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 11, secondo la seguente ripartizione territoriale individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi presenti: Francia 1; Belgio 1; Svizzera 1; Gran Bretagna 1; Germania 1; Brasile 4; Argentina 4; Venezuela 1; Cile 1; Stati Uniti d'America 4; Canada 4; Australia 4; Colombia 1; Uruguay 1; Giappone 1. Laddove sono previsti 4 componenti, almeno uno è di genere femminile;
 - e) quindici giovani residenti all'estero di età inferiore ai trenta anni, designati dalle rispettive Associazioni o Federazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 11, secondo la seguente ripartizione territoriale individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi presenti: Francia 1; Belgio 1; Svizzera 1; Gran Bretagna 1; Germania 1; Brasile 1; Argentina 1; Venezuela 1; Cile 1; Stati Uniti d'America 1; Canada 1; Australia 1; Colombia 1; Uruguay 1; Giappone 1.
3. La competenza del Consultore è riferita al paese che rappresenta o a parte di esso e, ove occorra, può essere estesa, con decreto del Presidente della Giunta, ad altri paesi sprovvisti di rappresentanza.

Art. 13

(Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. Il Presidente della Giunta Regionale, entro 60 giorni dal suo insediamento, costituisce con decreto la Consulta regionale dei Calabresi nel mondo che dura in carica fino alla nomina della nuova Consulta.

2. Il Presidente della Giunta Regionale provvede, con proprio decreto, alla sostituzione dei componenti della Consulta.
3. L'indicazione dei candidati Consulitori da parte delle associazioni è effettuata entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita sulla base delle indicazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.
4. La Consulta elegge in seno ad essa un vice Presidente ed il Comitato direttivo di cui al successivo art. 17.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente appartenente alla struttura regionale competente per i problemi dell'emigrazione di categoria e di livello non inferiore a D1.
6. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica, in prima convocazione, ed almeno un quarto dei componenti in carica, in seconda convocazione.
7. Due assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza automatica da membro della Consulta. I membri della Consulta, in caso di impedimento alla partecipazione ad ogni singola riunione, possono indicare un proprio delegato che deve essere autorizzato dal Comitato direttivo.
8. Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
9. La Consulta è convocata dal Presidente della Giunta regionale ogni anno.
10. La Consulta può riunirsi anche in sedi e località diverse da quelle istituzionali. I componenti della Consulta svolgono la loro attività a titolo di volontariato.
11. La Consulta, d'intesa con la Regione, può costituire, in seno ad essa, commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio. Tali organismi si riuniscono anche attraverso videoconferenza.
12. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può autorizzare la partecipazione alle sedute della Consulta di rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
13. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può autorizzare la partecipazione alle sedute della Consulta di esperti appositamente nominati, senza diritto di voto, in numero non superiore al 20 per cento del numero dei componenti della Consulta.

Art. 14

(Compiti della Consulta)

1. La Consulta regionale dei Calabresi nel mondo ha i seguenti compiti:
 - a) esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di funzionamento di cui all'articolo 20, nonché sui relativi criteri d'applicazione;
 - b) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità di calabresi nel mondo;
 - c) avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze regionali, interregionali e internazionali sui problemi dell'emigrazione;
 - d) formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le Federazioni e le Associazioni dei calabresi nel mondo nella redazione dei rispettivi statuti;
 - e) esprimere parere sulla istituzione di assegni e borse di studio di cui all'articolo 5;
 - f) collaborare nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'istituto nazionale per il commercio estero, ovvero le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria calabrese;
 - g) creare una banca dati identificativa di imprenditori, professionisti, artigiani, ecc., di identità calabrese fra i Calabresi nel mondo al fine di interscambi, sviluppo di attività economiche, promozione di più ampie relazioni fra la Calabria ed i Calabresi nel mondo;
 - h) contribuire all'elaborazione della legislazione regionale, economica e sociale avente riflessi sul mondo dell'emigrazione, mediante il rilascio di pareri non vincolanti.

Art. 15
(Bilancio della Consulta)

1. La Consulta provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:
 - a) lo stanziamento annuale disposto dalla Regione Calabria, con le risorse allocate nella Missione 12, Programma 12.08, dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;
 - b) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni locali, nazionali e comunitarie;
 - c) gli eventuali contributi disposti dai Paesi e dai privati ove hanno sede i Consultori.

Art. 16
(Comitato direttivo della Consulta)

1. Il Comitato direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta, che lo presiede, dal vice Presidente e da otto componenti eletti dalla Consulta in seno ad essa, secondo i criteri e le modalità di elezione di cui all'articolo 17, garantendo la presenza dei giovani e la rappresentanza femminile.
2. La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.
3. Le riunioni si svolgono prevalentemente o preferibilmente mediante videoconferenza. Il Presidente della Consulta deve verificare la presenza del numero legale, identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in videoconferenza. Ciascuna riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario incaricato della redazione del verbale.
4. Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto relativo allo stato di attuazione della presente legge.
5. Il Comitato, in particolare:
 - a) cura i rapporti con gli Enti locali, regionali e statali, e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione;
 - b) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta;
 - c) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative riguardanti le finalità della presente legge;
 - d) redige una relazione annuale sull'attività svolta dai Consultori nell'ambito delle proprie competenze, da presentare ed approvare in sede di riunione della Consulta.
6. Le sedute sono convocate dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con almeno sessanta giorni di preavviso riducibili a dieci in caso di urgenza. Alla lettera o alla e-mail di convocazione è allegata copia dell'ordine del giorno. Le sedute sono valide se è presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti. In caso di parità, il voto del Presidente della Consulta o del suo delegato è determinante per la decisione.
7. Il Presidente della Giunta regionale, quando lo ritiene utile, può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali ed esperti.
8. Il segretario della Consulta verbalizza le riunioni.

Art. 17
(Elezione del vice Presidente e del Comitato direttivo)

1. Nella seduta di insediamento della Consulta sono eletti, in due distinte votazioni:
 - a) un vice Presidente della Consulta;
 - b) otto componenti del Comitato direttivo della Consulta, di cui almeno uno per l'Europa, uno per l'America del Nord, uno per l'America del Sud, uno per l'Australia, uno per l'Italia.

2. Per l'elezione del vice Presidente della Consulta e dei componenti del Comitato direttivo, i Consulitori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i Consulitori che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Alle elezioni partecipano tutti i componenti della Consulta.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 18

(Piano annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, approva entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano per la realizzazione degli interventi previsti nella presente legge da realizzarsi nel successivo anno;
2. Il Piano annuale individua e definisce le priorità di intervento;
3. Con il piano annuale è disposto il riparto di massima della spesa e sono stabiliti i criteri di attuazione.

Art. 19

(Spese per il funzionamento della Consulta)

1. Ai componenti della Consulta per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato direttivo, nonché per le missioni preventivamente autorizzate svolte nell'ambito della carica di Consultore, è corrisposto un rimborso spese equiparato a quello previsto dal disciplinare del trattamento di missione vigente per i dipendenti regionali di cat. D;
2. Agli esperti di cui al c. 13 dell'art. 13, spetta un rimborso pari a quello previsto per i consulitori per la partecipazione alle sole riunioni della Consulta.

Art. 20

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati nel limite massimo di euro 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse allocate nella Missione 12, Programma 12.08, dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 e 2019.

Art. 21

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge regionale 6 novembre 2012, n. 54.
2. Sono fatti salvi i procedimenti istaurati entro e non oltre il 2017 a seguito di istanze di contributo, di sostegno ad iniziative culturali ed editoriali ed al funzionamento della Consulta regionale.

3. Per effetto dell'abrogazione della legge regionale 6 novembre 2012, n. 54, decade la Consulta regionale dei Calabresi nel Mondo attualmente in carica, i cui poteri e funzioni permangono sino all'insediamento della nuova Consulta, costituita ai sensi dell'art. 13 della presente legge.

Art. 22

(Clausola generale di coordinamento)

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti alla l.r. 54/2012, si intendono riferiti alla presente legge, se ed in quanto compatibili.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore a partire dall'1.01.2018.